



## FIOTO NAZIONALE

Roma, 03/09/2012

- AI DIRETTORI GENERALI ASL  
- AI DIRETTORI AMMINISTRIVI ASL  
LORO SEDI

Prot. n. 66/2012

Ufficio Presidenza

**Oggetto: Spending review - campo di applicazione dell'art. 15 c.13 lett. a) e b) relativo alla riduzione del 5% della spesa per beni e servizi da parte delle ASL .  
Esclusione prestazioni assistenza protesica di cui all'elenco 1.**

Il decreto legge 95/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 relativo a "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" cosiddetta Spending review, elenca, all'art. 15 le disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica.

Il comma 13 di tale articolo, in particolare, fissa le modalità per ridurre la spesa per l'acquisto di beni e servizi, stabilendo alla lett. a) che "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012".

**Tale disposizione pertanto consente alle ASL di richiedere una riduzione del 5% (applicabile fino al 31.12.12) degli importi dei soli contratti di appalto di servizi e fornitura di dispositivi medici, a fronte di una corrispondente riduzione delle prestazioni ad essi connesse.**

Premesso quanto sopra, la Scrivente intende richiamare tutte le direzioni ASL ad una corretta applicazione della norma in oggetto laddove la stessa:

- Esclude dal proprio campo di applicazione tutte le prestazioni di assistenza protesica ricomprese nell'elenco 1 del DM 332/99, in quanto regolamentate da un sistema di tariffe amministrato attraverso un nomenclatore tariffario di riferimento (articoli 8, comma 1 e 2, del D.M. 332/1999; articolo 4 del D.M. 26 settembre 2006; articolo 2, comma 380, della legge 244/2007).
- Consente una riduzione del 5% dei soli contratti in essere di appalto di fornitura di beni e servizi, soltanto attraverso una rimodulazione sia degli importi tariffari che dei corrispondenti volumi contrattuali.
- Non è applicabile in quelle regioni che hanno provveduto ad individuare anche per i dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del DM 332/99, un proprio listino tariffario di riferimento.

Cordiali saluti.

(Il Presidente)

Dott. Marco Laineri Milazzo